

Roma, 11 febbraio 2008



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa
Via G. A. Guattani n. 13
00161 Roma*

Prot. n. 25/I/0002319

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trasmissione telematica del prospetto di paga.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di assolvimento degli obblighi previsti dalla L. n. 4/1953 attraverso la trasmissione per via telematica del prospetto di paga ai lavoratori dipendenti.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che la retribuzione va corrisposta alla scadenza temporale prevista, contestualmente alla busta paga, al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita. In presenza del consenso del lavoratore, l'obbligazione del pagamento della retribuzione può essere assolta attraverso forme equipollenti rispetto al danaro contante (assegni, bonifico, accredito in conto corrente ecc.). Su richiesta degli organi di vigilanza, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare l'avvenuta consegna del prospetto di paga all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il quesito posto risulta pertinente e di particolare attualità. In linea di principio non si ravvisano motivi ostativi all'invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell'accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell'effettiva consegna prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione.

Peraltro, occorre dare atto che nelle Amministrazioni Pubbliche la modalità di trasmissione per via telematica del prospetto di paga risulta ampiamente diffusa, trattandosi di soggetti non

ricompresi negli obblighi previsti dalla L. n. 4/1953 e stante la necessità di adeguare l'azione amministrativa a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 il cd. *Codice dell'Amministrazione Digitale*.

Al riguardo si osserva che un'interpretazione estensiva della normativa in argomento consentirebbe l'utilizzazione di detta modalità anche ai datori di lavoro privati.

Le regole per l'utilizzo della posta elettronica certificata sono contenute nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, mentre il capo IV del D.Lgs. n. 82/2005 disciplina la trasmissione informatica dei documenti. Si tratta di disposizioni che si applicano anche ai privati che entrano in rapporto con la P.A, sulla base di quanto indicato dall'art. 2, comma 3, del citato *Codice dell'Amministrazione Digitale*.

Alla luce di quanto sopra, l'azienda che utilizza il servizio di posta elettronica certificata seguendo le procedure previste dalle norme richiamate, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali, potrà validamente assolvere agli obblighi di consegna del prospetto di paga anche per via telematica.

L'unica ulteriore incombenza a carico del datore di lavoro attiene alla necessità che l'azienda metta a disposizione del lavoratore idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell'impresa.

In conclusione, si condivide il parere espresso dall'istante Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in ordine alla possibilità di trasmettere il cedolino di paga come *file* allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, a condizione che venga inviato ad indirizzo di posta elettronica intestato al lavoratore provvisto di *password* personale. Si ritiene che la trasmissione telematica del prospetto di paga sia compatibile con le disposizioni previste dalla L. n. 4/1953, se eseguita con le modalità e i limiti sopra indicati, atteso che il servizio di posta elettronica certificata costituisce idonea prova, nei confronti degli organi ispettivi di vigilanza, dell'effettiva trasmissione e ricezione da parte del lavoratore di detto prospetto.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
f.to Massimo Pianese

PP

AG